



Regolamento per la concessione della Cittadinanza onoraria

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.07.2014

Indice

| | |
|---|----------|
| ART. 1 - OGGETTO | 3 |
| ART. 2 - CITTADINANZA ONORARIA | 3 |
| ART. 3 - ALBO DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI ONORARI..... | 3 |
| ART. 4 - REVOCA..... | 4 |
| ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE | 4 |

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la concessione di Cittadinanze Onorarie ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, per essersi distinti per personalità, opere e testimonianze di vita, che si accordino con evidenti relazioni alla vera storia, ai valori autentici, alla sensibilità, continuità e costanza profusa negli interessi della comunità Anzolese, come meglio evidenziato al successivo articolo 2.

Art. 2 - Cittadinanza onoraria

1. La Cittadinanza onoraria costituisce il riconoscimento per le persone fisiche, non iscritte nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di Anzola dell'Emilia, che si siano distinte particolarmente per iniziative a carattere culturale, sociale, filantropico o nell'ambito della tutela dei diritti umani.
2. La proposta di attribuzione della Cittadinanza onoraria, corredata oltre che dalle motivazioni anche della biografia della persona, può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri comunali. La proposta può essere inoltrata al Sindaco da enti e singoli cittadini, che intendano segnalare soggetti ritenuti degni del riconoscimento.
3. Il conferimento della Cittadinanza onoraria è approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Il conferimento può essere disposto solo se la persona da insignire è ancora in vita. L'atto di attribuzione dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto.
4. Il Sindaco consegna al beneficiario una pergamena, che ne attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della città, nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale, nella sala del Consiglio.
5. La Cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 3 - Albo delle Cittadine e dei Cittadini onorari

1. E' istituito l'Albo delle Cittadine e dei Cittadini onorari di Anzola dell'Emilia, nel quale sono iscritti coloro ai quali è stata conferita la Cittadinanza onoraria.
 2. L'Albo contiene i dati anagrafici dei beneficiari e gli estremi del provvedimento di concessione ed è curato dalla Segreteria del Sindaco.
-

Art. 4 - Revoca

1. Incorre nella revoca della Cittadinanza onoraria l'insignito che se ne renda indegno.
2. La revoca è approvata dal Consiglio Comunale, con la maggioranza di cui al precedente art. 2, comma 3. Essa può essere disposta solo se la persona insignita è ancora in vita.

Art. 5 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione, come stabilito dall'art. 6 - comma 4 – del vigente Statuto Comunale.